

FLIPPERS TEAM LOCARNO

FTL



Statuti

(Nuovi statuti valevoli dal 1.1.2007)

(Ratificati in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria del 11.10.2006)

Art. 1. Nome, sede sociale, forma

1.1 Sotto la denominazione di "Flippers Team Locarno" (in seguito denominata FTL) è stata costituita un'associazione senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale e senza pregiudizi razziali, retta dal presente statuto e dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Vengono inoltre riconosciuti formalmente gli statuti della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS) e della Federazione Svizzera di Nuoto (FSN).

1. La sede della FTL si trova presso il domicilio del presidente in carica.

Art. 2. Scopi e attività della FTL

2.1 Lo scopo principale della FTL è la divulgazione, la promozione, l'insegnamento e la pratica a tutti i livelli delle discipline subacquee e natatorie (quali il nuoto, il nuoto pinnato, il nuoto di salvataggio, il nuoto sincronizzato, l'immersione, l'orientamento e altre attività subacquee, la pallanuoto ecc.).

La FTL s'identifica integralmente negli scopi della FSSS e della FSN: promozione delle attività subacquee, del nuoto, del nuoto pinnato e del salvataggio, nonché la propaganda di tali attività fra il pubblico.

2.2 Per raggiungere gli scopi summenzionati, la FTL può esercitare in ogni momento tutte le attività che riterrà necessarie (organizzazione di corsi pratici / teorici / d'istruzione e formazione / di perfezionamento / d'aggiornamento, sedute d'allenamento, trasferte, corsi di nuoto / nuoto pinnato / subacquei / di salvataggio / di pallanuoto / di nuoto sincronizzato / corsi speciali ad ogni livello e per tutte le età ecc.). Mediante tali attività e altre occasioni d'incontro ricreative fuori dall'ambito prettamente sportivo e natatorio, la FTL offre la possibilità di promuovere la vita sociale, la diffusione dello sport e di favorire l'amicizia e la coesione tra i propri membri e simpatizzanti.

2.3 All'interno della FTL, è proibito qualunque tipo di attività e propaganda a scopo politico.

2.4 La FTL contribuirà con tutti i suoi mezzi e le proprie forze a rispettare e a salvaguardare il mondo subacqueo, in particolare la fauna, la flora e le altre ricchezze acquatiche.

2.5 Le risorse finanziarie della FTL sono costituite da:

- tasse sociali;
- sussidi, sovvenzioni, indennità, contributi e donazioni;
- il ricavato delle attività esercitate dalla FTL quali corsi di nuoto, sub e di salvataggio, lavori effettuati per conto di terzi, manifestazioni ecc.;
- il patrimonio sociale si compone inoltre del materiale e di altre infrastrutture o mezzi appartenenti alla FTL.

Art. 3. Soci

3.1. La FTL è composta da soci attivi, soci non attivi, soci sostenitori e da soci benemeriti o onorari. Possono far parte della FTL anche le persone giuridiche. Non vien fissato alcun limite d'età minimo per appartenere alla FTL. Pure i soci minorenni godono del diritto di voto e di eleggibilità, a condizione che siano capaci di discernimento. Resta riservato l'Art. 4.1 cpv a dei presenti statuti.

- **Soci attivi** Svolgono un'attività regolare in seno alla FTL e godono del diritto di voto e di eleggibilità.
- **Soci non attivi** Non svolgono un'attività regolare in seno alla FTL. Hanno diritto di voto e sono eleggibili.
- **Soci sostenitori** Con il loro generoso contributo finanziario essi sostengono l'attività sociale. Sono in particolare considerati soci sostenitori le persone giuridiche e gli sponsor. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
- **Soci onorari o benemeriti** Qualunque persona che si sia particolarmente distinta in favore della FTL può essere eletta socio onorario o benemerito, su proposta del Comitato all'Assemblea Generale e da essa accettata. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

Art. 4. Ammissioni

4.1 Qualunque persona può essere ammessa alla FTL senza discriminazione alcuna. Le richieste di ammissione devono essere inoltrate per iscritto al Comitato, possibilmente tramite l'apposito modulo previsto a questo scopo.

Un nuovo socio potrà essere ammesso se:

- a) è maggiorenne, vale a dire ha compiuto il 18esimo anno di età; per i nuovi soci minorenni, invece, è necessario il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci;
- b) accetta incondizionatamente lo statuto e ne osserva le regole.

Art. 5. Dimissioni, espulsioni e radiazioni

5.1 Ogni persona naturale o giuridica può inoltrare le proprie dimissioni in qualsiasi momento ma al più tardi un mese prima della fine dell'anno sociale. Le dimissioni vanno indirizzate in forma scritta al Comitato. Le dimissioni avranno effetto dalla data specificata nello scritto relativo oppure diverranno effettive in concomitanza con lo scadere dell'anno sociale. Non esiste alcun diritto a un rimborso della tassa sociale.

5.2 In presenza di gravi violazioni degli statuti o se gli interessi della FTL vengono seriamente compromessi, il Comitato può decretare l'esclusione di uno o più soci. Il decreto d'espulsione è notificato mediante lettera raccomandata e deve portare la motivazione del provvedimento.

5.3. L'Assemblea Generale è designata quale istanza di ricorso. Il ricorso dev'essere inoltrato entro 15 giorni dalla presa di conoscenza da parte dell'/degli interessato/a/i della decisione del Comitato e sarà discusso alla prossima Assemblea Generale Ordinaria.

5.4. Le radiazioni avvengono d'ufficio dopo due richiami di pagamento della tassa sociale infruttuosi.

5.5. L'esclusione dei membri individuali della SSS dev'essere comunicata senza indicare i motivi.

Art. 6. Quota annua

6.1 La quota annuale delle varie categorie di soci verrà stabilita anno per anno dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato. Essa dovrà essere versata non più tardi di 2 mesi dalla data dell'Assemblea Generale.

Art. 7. Organizzazione

7.1 Gli organi della FTL sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato;
- c) i Revisori dei conti.

Art. 8. Assemblea Generale

8.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo della FTL. All'Assemblea Generale potranno partecipare tutti i soci come pure gli amici e simpatizzanti della FTL. Il diritto di voto è regolato all'Art. 3 dei presenti statuti.

8.2 Tutti gli organi e i membri della FTL devono attenersi alle decisioni prese in seno all'Assemblea Generale.

8.3 L'Assemblea Generale ha luogo una volta all'anno, di regola nelle prime due settimane del mese di ottobre e viene convocata dal Comitato con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione avviene per iscritto con l'indicazione delle trattande. Ogni Assemblea convocata nei termini e nei modi previsti dagli statuti può legiferare validamente. Le risoluzioni sociali vengono prese di regola a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. Le risoluzioni concernenti invece la modifica degli statuti o lo scioglimento della società devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto. Resta riservato l'Art. 13.1 dei presenti statuti

8.4 L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata in ogni momento in via straordinaria su decisione del Comitato oppure su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

8.5 In occasione dell'Assemblea Generale viene dapprima eletto il Presidente del giorno a cui sarà affidato il compito di dirigere il dibattito. Il Presidente del giorno non deve necessariamente appartenere alla FTL, non deve mai essere parte in causa e non ha diritto di voto. L'Assemblea Generale ha le competenze seguenti:

- Sorveglianza sull'operato e sulla gestione della società da parte del Comitato;
- In presenza di gravi motivi, revoca del mandato conferito al Comitato o a singoli membri di quest'ultimo;
- Elezione del Presidente, dei membri di Comitato e dei Revisori dei conti;
- Votare i conti e i rapporti del Comitato (presidenziale, tecnico, settoriali), del Cassiere e dei Revisori;
- Votare il programma annuale e i preventivi;
- Fissare le tasse sociali;
- Modificare gli statuti;
- Decidere ulteriori trattande;
- Trattare i ricorsi inoltrati dai soci (p.es. in caso d'espulsione decretata dal Comitato);
- Sciogliere la società.

8.6 Tutte le cariche sono valedoli per due anni e possono essere rinnovate.

8.7 Ogni socio può far pervenire all'Assemblea Generale delle proposte. Queste potranno essere trattate all'Assemblea Generale unicamente se pervenute al Comitato in carica almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 9. Comitato

9.1 Il Comitato è l'organo esecutivo della FTL.

9.2 Esso è composto:

- a) dal/dalla presidente;
- b) dal/dalla vicepresidente;
- c) dal/dalla segretario/a;
- d) dal/dalla responsabile tecnico/a;
- e) dai/delle responsabili settoriali delle varie attività;
- f) da un/una rappresentante dei genitori;
- g) da un/una rappresentante degli atleti;
- h) da un/una rappresentante dei giovani;
- i) da eventuali altri membri.

La carica di cassiere può essere affidata a un membro del Comitato oppure a una persona o ditta di fiducia, anche se non membri della FTL.

9.3 Il Comitato deve essere composto da un minimo di 5 persone. Per motivi di flessibilità, si rinuncia a fissare un numero massimo.

9.4 Le cariche di presidente e di cassiere non sono cumulabili. I membri del Comitato sono in carica per il periodo di due anni e possono essere rieletti. Un socio non è eleggibile in seno al Comitato qualora sia contemporaneamente presente un altro membro della famiglia. Eventuali persone stipendiate dalla FTL non possono far parte del Comitato.

9.5 Il Comitato prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la decisione spetta al presidente.

9.6 Il Comitato può deliberare solo se sono presenti almeno tre membri, compreso il presidente.

9.7 Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) mette in pratica le decisioni prese all'Assemblea Generale;
- b) rappresenta la FTL;
- c) prende decisioni su tutto ciò che concerne la FTL, a condizione che l'oggetto non rientri nelle competenze dell'Assemblea Generale;

Art. 10. Revisori dei conti

10.1 L'Assemblea Generale elegge, per la durata di una gestione, due revisori dei conti e un sostituto che non sono necessariamente membri della FTL.

10.2 Essi esamineranno la tenuta dei conti della FTL e controlleranno la cassa. Possono eseguire delle verifiche in ogni momento e renderanno note all'Assemblea Generale le loro osservazioni, tramite la stesura di un rapporto scritto.

Art. 11. Anno sociale

11.1 L'anno sociale inizia il primo settembre di ogni anno e termina il trentun agosto dell'anno successivo.

Art. 12. Responsabilità

12.1. Gli impegni e le responsabilità finanziarie della FTL sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.

12.2. I soci attivi son tenuti ad assicurarsi privatamente contro gli infortuni. Resta comunque inteso che la FTL declina ogni responsabilità verso i soci, che riconoscono e accettano questa disposizione senza riserva alcuna.

Art. 13. Scioglimento della FTL

13.1. Lo scioglimento della FTL non potrà aver luogo nel caso in cui almeno sette soci decidano di continuarne l'attività.

13.2 Se al momento dello scioglimento della FTL sussiste un attivo, questo verrà consegnato al Municipio di Locarno che lo amministrerà per un periodo massimo di 5 anni. Se entro questo termine la Società non venisse ricostituita, il patrimonio verrebbe messo a disposizione di un'attività sociale nel settore delle persone affette da handicap.

Art. 14. Altre disposizioni

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le disposizioni degli Art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

14.2. Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea Costituente in data 7 agosto 1988 e modificato in data 7 settembre 1995, 30 novembre 1998 e 11 ottobre 2006. Queste ultime modifiche entreranno in vigore il 1. gennaio 2007 dopo essere state ratificate dall'Assemblea Generale, conformemente alle disposizioni statutarie.

Il Presidente:

(firmato Dimitri Kalas)

La segretaria:

(firmato Alessia Domenighini)